

Al Signor Sindaco del Comune di Naso  
Ufficio Commercio

Oggetto: Istanza per il rilascio di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art.1, comma 2, lettera C), della L.R. n.18/1995 e all'art.70 del D.Lgs. 26.3.2010, n.59 (vedi circolare dell'Assessorato regionale delle attività produttive n.4 del 6.10.2010).-

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, cittadino/a  
\_\_\_\_\_, sesso M F , C.F. \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_ nella via \_\_\_\_\_,  
n. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, nella qualità di :

titolare della omonima impresa individuale

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

partita IVA (se già rilasciata) \_\_\_\_\_

N. iscrizione al Registro imprese (se già iscritto) \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

legale rappresentante della società

denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

costituita in data \_\_\_\_\_ oggetto sociale \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

partita IVA (se diversa da codice fiscale) \_\_\_\_\_

N. iscrizione al Registro imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_

CHIEDE

con riferimento a quanto stabilito dall'art.70 del D.Lgs. 26.3.2010, n.59, avendo l'intenzione di avviare l'attività nel Comune di Naso, il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante, prevista dall'art.1, comma 2, lettera C), della L.R. 1.3.1995, n.18, nel testo quale deve intendersi modificato e integrato dalla L.R. 8.1.1996, n.2 e dalla L.R. 22.12.1999, n.28, per la vendita di cui al settore:

ALIMENTARE ( \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (1) )

NON ALIMENTARE ( \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (1) ).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate nell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, previste per le ipotesi di falsità in atti e per coloro i quali rendono dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

- 1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71, commi 1, 3 e 4, del D.Lgs. n.59/2010 (vedi circolare Assessorato regionale delle attività produttive n.4 del 6.10.2010) <sup>(2)</sup>;
- 2) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 6.9.2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
- 3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di interdizione previste dall'art.5 della legge 15.12.1990, n.336, nel testo quale risulta sostituito dall'art.32 del D.Lgs. 30.12.1999, n.507 <sup>(3)</sup>;
- 4) in relazione a quanto disposto dalle vigenti norme in materia di disciplina dell'immigrazione e del soggiorno in Italia sia dei cittadini extracomunitari che dell'Unione Europea, in particolare dal D.Lgs. 25.7.1998, n.286, dal D.P.R. 31.8.1999 e dal D.P.R. 6.2.2007, n.30, e successive modifiche e integrazioni, di soggiornare legittimamente in Italia in quanto:

titolare di regolare permesso/carta di soggiorno n. \_\_\_\_\_ rilasciato/a dalla Questura di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

(questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai cittadini stranieri);

- 5) con riferimento a quanto previsto dall'art.26, 2° comma, del citato D.Lgs. n.286/1998, di disporre di risorse adeguate per l'esercizio in Italia dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante settore " \_\_\_\_\_ " (eventuali precisazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_);

(questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai cittadini stranieri extracomunitari);

- 6) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (4);

**LE DICHIARAZIONI CHE SEGUONO DEBBONO ESSERE COMPILATE SOLTANTO NEL CASO L'ISTANZA SI RIFERISCA AD ATTIVITA' DI COMMERCIO NEL SETTORE "ALIMENTARE"**

Il sottoscritto DICHIARA, altresì:

- 1/a) di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'art.71, c. 6, del D.Lgs. n.59/2010 <sup>(2)</sup> (vedi circolare dell'Assessorato regionale attività produttive n.4 del 6.10.2010), e precisamente:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

di essere in possesso dell'iscrizione nel soppresso Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (vedi circolare dell'Assessorato regionale attività produttive n.4 del 6.10.2010 e risoluzione Ministero dello sviluppo economico n.53422 del 18.5.2010);

di avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, l'attività di commercio di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, e precisamente nei seguenti periodi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(vedi circolare dell'Assessorato regionale attività produttive n.4 del 6.10.2010 e risoluzione Ministero dello sviluppo economico n.53422 del 18.5.2010);

di essere in possesso di uno dei requisiti previsti dal D.A. n.1759 del 25 ottobre 2000, e precisamente

---

---

---

2/a) di essere in regola con la normativa sanitaria correlata ai DA/DD in data 27.2.2008/14.6.2011 e al Reg. CE n.852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (vedi documentazione allegata \_\_\_\_\_);

3/a) di essere consapevole che:

3/a/1) l'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute del 3.4.2002 e nel Reg. CE n.852/2004;

3/a/2) l'eventuale esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come definita dall'art.1, 4° comma, lettera d), della L.R. n.18/95 e dall'art.1, 2° comma, lettera h), dell'O.M. del Ministro della salute del 3.4.2002 - attività che deve essere in ogni caso prevista nella SCIA sanitaria correlata alla normativa richiamata al precedente capoverso 2/a) - è subordinato, inoltre, al possesso da parte del sottoscritto degli ulteriori requisiti previsti dall'art.71, comma 2, del D.Lgs. 26.3.2010, n.59 <sup>(2)</sup>. - A tal fine dichiara:

di non trovarsi in alcuna delle ulteriori condizioni ostative all'esercizio dell'attività di somministrazione previste dall'art.71, comma 2, del D.Lgs. n.59/2010, tenuto conto di quanto stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo <sup>(2)</sup> e del parere reso dal Ministero dello sviluppo economico con risoluzione n.33310 del 23.2.2011;

(la presente dichiarazione deve essere resa soltanto nel caso in cui l'interessato intenda iniziare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande).-

Alla presente acclude:

- n. \_\_\_\_\_ dichiarazioni rese dagli altri soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n.252/1998 <sup>(5)</sup>, relativamente ai requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) [in caso di società];

---

---

---

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (6)

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Note: (1) Indicare per esteso l'attività che si intende esercitare.

(2) D.Lgs. 26.3.2010, n.59 - Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- N.B.: Ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. 6.9.2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) i richiami alle disposizioni contenute nelle leggi 27.12.1956, n.1423 e 31.5.1965, n.575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nello stesso D.Lgs. 159/2011.
- (3) Legge 15.12.1990, n.336 e successive modifiche e integrazioni - Art.5 Sanzioni amministrative accessorie:
1. La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni.
  2. Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
    - a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
    - b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
    - c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- (4) Spazio per altre eventuali dichiarazioni.-
- (5) D.P.R. 3.6.1998, n.252 – Art.2, comma 3:
3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:
    - a) alle società;
    - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
    - c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
    - d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
    - e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
    - f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
- (6) Ai sensi dell'art.38, comma3, del D.P.R. n.445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.-

Dichiarazione resa dal "socio", allegata all'istanza di rilascio di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art.1, comma 2, lettera C), della L.R. n.18/1995 – settore " \_\_\_\_\_", datata \_\_\_\_\_, presentata dalla ditta \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, cittadino/a \_\_\_\_\_, sesso M F, C.F. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ nella via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ nella via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, con riferimento all'istanza sopra indicata, consapevole delle sanzioni penali, richiamate nell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, previste per le ipotesi di falsità in atti e per coloro i quali rendono dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

- 1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71, commi 1, 3 e 4, del D.Lgs. n.59/2010 (vedi circolare Assessorato regionale delle attività produttive n.4 del 6.10.2010) <sup>(1)</sup>;
- 2) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 6.9.2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
- 3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di interdizione previste dall'art.5 della legge 15.12.1990, n.336, nel testo quale risulta sostituito dall'art.32 del D.Lgs. 30.12.1999, n.507 <sup>(2)</sup>;

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (3)

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Note: (1) D.Lgs. 26.3.2010, n.59 - Art. 71 (commi 1, 3 e 4) Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

N.B.: Ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. 6.9.2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) i richiami alle disposizioni contenute nelle leggi 27.12.1956, n.1423 e 31.5.1965, n.575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nello stesso D.Lgs. 159/2011.

- (2) Legge 15.12.1990, n.336 e successive modifiche e integrazioni - Art.5 Sanzioni amministrative accessorie:
1. La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni.
  2. Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
    - a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
    - b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
    - c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- (3) Ai sensi dell'art.38, comma3, del D.P.R. n.445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.-